



DETERMINA DEL DIRIGENTE

Determina n. Prot n. 62719 n. 507 del 29/04/2020	
Oggetto: G014_2020 Determina di indizione procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii da aggiudicarsi ex art. 36 comma 9 bis, d.lgs. 50/2016; CUP B99H10000770003 CIG 8231269210	
Contenuto: Procedura di affidamento del servizio “bonifica bellica sistematica terrestre (BST)” nell’area del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto fiorentino dell’Università degli Studi di Firenze per la realizzazione delle opere per la messa in sicurezza idraulica - Vasca di Laminazione Via dei Frilli (Scheda Piano Edilizio n.210/2020)	
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Patrizia Giunti	
Responsabile Procedura Appalto e Contratto Dr. Massimo Benedetti - Dirigente Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti	
Struttura richiedente: Area Edilizia Unità di processo piano edilizio - Dirigente: Arch. Francesco Napolitano Struttura proponente P’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti - Dirigente: Dr. Massimo Benedetti	
Conto Economico UA.A.50000.TECN.EDII.OPERA12.EU12CANALE CO.01.01.02.06.01.04 scheda 210 flusso 2020 Contributo ANAC: € 30,00	
Allegati Atto: Allegato n. 1 – Relazione Responsabile Unico del Procedimento Allegato n. 2 – Capitolato Speciale di Appalto Allegato n. 3 – Schema lettera d’invito Allegato n. 4 – Schema Contratto	
Tipologia di pubblicazione	Integrale

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “*Codice dei contratti*” e relative linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1174 del 19 dicembre 2018 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019" che prevede il pagamento di un contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 arrecanti "Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni"

VISTA la nomina dell'Arch. Patrizia Giunti – afferente all' Area Edilizia Unità di processo piano edilizio- con con prot. 5830 del 12/04/2004 - agli atti dell'area Tecnica- quale RUP dell'intervento inerente i lavori circa le vasche di laminazione-contenimento rischio idraulico-scheda 210

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento inviata con nota Prot. n. 59678 del 21/04/2020 (Allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente atto), dalla quale si evince che:

- con convenzione sottoscritta in data 31/05/2018, tra l'Università degli Studi di Firenze e il Comune di Sesto Fiorentino per l'attuazione del Piano Particolareggiato è prevista a carico dell'Università la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di Cinta Orientale relativi al Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, PL.1-F.31 - via Petrosa, PL.13-F.25 - via Lazzarini e PL.1-F.32 - via dei Frilli;
- il progetto definitivo dell'opera è stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 18/01/2018, indetta ai sensi dell'art. 81 D.P.R. 616/77 e D.P.R. 383/94 e conseguentemente è stato apposto, con acclara del 23/05/2018, il Vincolo Preordinato all'Esproprio sulle aree interessate dal progetto;
- con delibera del 25/05/2018 il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze ha approvato il progetto definitivo dell'opera, lo stanziamento per l'acquisizione delle aree, ed emanato la Dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e ss.mm.ii per un importo dei lavori di €.3.118.369,57 di cui €.62.221,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione di €.5.000.000,00;
- nella Relazione tecnica – allegata al CSA - del progettista dell'intervento di sicurezza idraulica sopra esposto, ha evidenziato la necessità di procedere a bonifica dell'area di scavo da ordigni bellici inesplosi, in ragione di precedenti ritrovamenti in aree limitrofe a quella in esame;
- specificatamente il servizio di bonifica da ordigni bellici da affidarsi consiste nella bonifica di 5 parti, come evidenziate nella planimetria allegata al progetto esecutivo della bonifica bellica, e in particolare dell'area dove andrà realizzata la cassa di espansione vera e propria, dove saranno effettuati scavi e rilevamenti, e di quattro aree minori poste sulla sponda sinistra del Canale di Cinta Orientale, dove sono previste riprofilature della sponda con l'apporto di materiale (come evidenziato dal Csa);
- l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza poiché necessaria al rilascio delle agibilità dei nuovi edifici del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino, nonché in ottemperanza della Convenzione sovracitata, che prevede la conclusione delle opere entro la fine del 2020;
- ai sensi dell'art. 104, comma 4 bis, del D.lgs. 80/2008 possono essere ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi attinenti la bonifica bellica UNICAMENTE le imprese specializzate nel Servizio di BST, come attestato dall'iscrizione all'Albo delle imprese specializzate per l'esercizio della bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi, presso il Ministero della Difesa e per l'importo d'interesse - Categorie: Bonifica Terrestre – Classifica II (fino a 250.000 euro) o superiore ai sensi del DM. 82 dell'11/05/2015 art. 4 c. 2 e c.3 e che non si ritiene di dover richiedere ulteriori qualifiche ex art. n. 83 del Codice Contratti;

CONSIDERATO che, unitamente alla Relazione, è stato prodotto il Capitolato Speciale di Appalto (allegato 2);

CONSIDERATO ALTRESÌ che contestualmente è stata proposta l'affidamento del servizio di “bonifica bellica sistematica terrestre (BST)” nell’area del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto fiorentino, per un importo complessivo stimato in Euro 135.097,00 (centotrentacinquemilanovantasetteuro,00), di cui oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso d’asta- pari a €. 2.461,00 (duemilaquattrocentosessantuno,00) per un importo soggetto a ribasso d’asta di €.132.636,00 (euro centotrentaduemilaseicentotrentasei) con procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b), da aggiudicarsi ex art. 36 comma 9 bis d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale il Rup, mediante la Relazione (all. 1), ha indicato n 5 (cinque) ditte tratte dall’Albo delle imprese specializzate per l’esercizio della bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi del Ministero della Difesa - Categorie Albo: Bonifica Terrestre – Classifica II da invitare alla procedura in oggetto CPV 90722300-7, “in re ipsa” già dotate dell’unico requisito di qualificazione richiesto;

DATO ATTO che, in ragione dell’attuale emergenza sanitaria, con nota prot. n. 55717 del 8/04/2020, e mediante contatti telefonici, si è provveduto ad accertare che i suddetti O.E. siano attualmente dotati di struttura organizzativa sufficiente per poter presentare l’eventuale istanza di partecipazione ;

VISTO l’art. 36 co. 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, ritenuto applicabile al caso di specie in considerazione dell’esigenza di garantire speditezza all’azione amministrativa nel rispetto delle norme destinate alla tutela della partecipazione da parte degli operatori economici interessati e dell’utilità di attivare un confronto competitivo;

DATO ATTO che ai fini della gestione della procedura di gara e contratto verrà utilizzata la piattaforma di negoziazione regionale START;

CONSIDERATO che si è proceduto alla redazione degli atti di Gara di seguito riepilogati:

- lettera d’invito All. “3”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- schema contratto All. 4;

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 limitatamente all’endoprocedimento di gara, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e delle intese intercorse:

DETERMINA

1. di dare avvio alla procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, del servizio “Affidamento servizio di “bonifica bellica sistematica terrestre (BST)” nell’area del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto fiorentino dell’Università degli Studi di Firenze per la realizzazione delle opere per la messa in sicurezza idraulica - Vasca di Laminazione Via dei Frilli (Scheda Piano Edilizio n.210/2020)” per un importo stimato di corrispettivo a base di gara pari Euro 135.097,00 (centotrentacinquemilanovantasetteuro,00) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a €. 2.461,00 (duemilaquattrocentosessantuno,00) per un importo soggetto a ribasso d’asta di €.132.636,00 (euro centotrentaduemilaseicentotrentasei) da aggiudicarsi con applicazione del criterio del

minor prezzo offerto sull'importo del servizio posto a base di gara ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs 50/2016.;

2. di approvare la Lettera d'invito (allegato n. 3) a formulare offerta, contenente tutte le regole di gestione della procedura di gara, e di prendere atto della documentazione di progetto e contrattuale fornita dalla struttura competente;
3. di approvare lo Schema di contratto (allegato n. 4);
4. di procedere con l'attivazione della procedura di gara mediante utilizzo del sistema di acquisti telematici della Regione Toscana START invitando tutti gli operatori economici (n. 5) identificati dalla Responsabile del procedimento arch. Patrizia Giunti;
5. di dare atto che l'importo da porre a base di gara è pari ad € 135.097,00, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a €. 2.461,00, per un importo soggetto a ribasso d'asta di €.132.636,00 - **CIG 8231269210**
6. di dare atto che, come comunicato dalla struttura richiedente, l'importo massimo di corrispettivo previsto per le prestazioni affidate, pari ad € 135.097,00 - oltre iva di legge trova copertura sul UA.A.50000.TECN.EDIL. OPERA12.EU12CANALE CO.01.01.02.06.01.04 scheda 210 flusso 2020
7. di dare atto che l'importo del contributo dovuto ad ANAC, pari ad € 30,00 troverà la medesima copertura finanziaria indicata nel punto 6;
8. di procedere, in esito all'aggiudicazione della gara di appalto, previo positivo esito delle verifiche di legge, alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma 14 del D.lgs. 50/2016;
7. Di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione trasparente" sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento nella fase di affidamento, si attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità.

VISTO

*Servizi Ragioneria e Contabilità
F.to Dott. Francesco Oriolo*

Firma

*Il Dirigente Centrale Acquisti
Dott. Massimo Benedetti*



OGGETTO: Affidamento servizio di “bonifica bellica sistematica terrestre (BST)” nell’area del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto fiorentino dell’Università degli Studi di Firenze per la realizzazione delle opere per la messa in sicurezza idraulica - Vasca di Laminazione Via dei Frilli (Scheda Piano Edilizio n.210/2020)

CUP B99H10000770003

CIG 8231269210

RELAZIONE TECNICA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Patrizia Giunti

Firenze, li 30/1/2020



PREMESSA

La convenzione sottoscritta in data 31/05/2018, tra l'Università degli Studi di Firenze e il Comune di Sesto Fiorentino per l'attuazione del Piano Particolareggiato prevede, fra gli impegni dell'Università, la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di Cinta Orientale relativi al Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, PL.1-F.31 - via Petrosa, PL.13-F.25 - via Lazzerini e PL.1-F.32 - via dei Frilli.

Il progetto definitivo dell'opera è stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 18/01/2018, indetta ai sensi dell'art. 81 D.P.R. 616/77 e D.P.R. 383/94 e conseguentemente è stato apposto, con acclara del 23/05/2018 il Vincolo Preordinato all'Esproprio sulle aree interessate dal progetto.

Con delibera del 25/05/2018 il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze ha approvato il progetto definitivo dell'opera, lo stanziamento per l'acquisizione delle aree, ed emanato la Dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e ss.mm.ii per un importo dei lavori di €3.118.369,57 di cui €62.221,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione di €5.000.000,00.

Attualmente sulle aree è in corso la caratterizzazione delle terre e successivamente deve essere eseguita la bonifica bellica, e i saggi archeologici propedeutici al completamento del progetto esecutivo e all'avvio dei lavori.

L'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza in quanto detta opera, è necessaria per il rilascio delle agibilità dei nuovi edifici del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino e deve essere conclusa entro dicembre 2020, come previsto nella Convenzione citata. I lavori sono stati inseriti nella Scheda Piano Edilizio 2020- 2021 al n.210 con priorità alta e si dovrebbero avviare entro il corrente anno.

OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di bonifica da ordigni bellici nel contesto dell'area destinata alle Opere per la messa in sicurezza idraulica del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino. La bonifica riguarda 5 parti come evidenziate nella planimetria allegata al progetto esecutivo della bonifica bellica, in particolare si tratta dell'area dove andrà realizzata la cassa di espansione vera e propria e dove saranno effettuati scavi e rilevati e di quattro aree minori poste sulla sponda sinistra del Canale di Cinta Orientale dove sono previste riprofilature della sponda con l'apporto di materiale.

Preliminarmente l'aggiudicatario deve predisporre ed inoltrare istanza di autorizzazione all'Organo Esecutivo Periferico (OEP) territorialmente competente, utilizzando il modello denominato "Documento Unico di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre" (DUB), in conformità a quanto previsto dalla direttiva Tecnica GEN-BBT 001 – Ed. 2017 e s.m, al fine dell'ottenimento del parere vincolante allo svolgimento della BST.

Le operazioni di bonifica consisteranno in una fase di pulizia e taglio della vegetazione sulle aree, in una fase di bonifica superficiale fino a 100 cm dal piano campagna, in una bonifica profonda fino a 300 cm dal piano campagna e, nel caso vengano rinvenuti ordigni, nelle fasi di avvicinamento e rimozione/brillamento degli ordigni rinvenuti e ripristino delle aree.

La documentazione tecnica, che viene trasmessa unitamente alla presente relazione e che dovrà essere messa nella disponibilità degli operatori invitati a presentare l'offerta per l'affidamento del servizio, è la seguente:

1. Capitolato Speciale Appalto
2. Capitolato Speciale Appalto Parte Tecnica
3. Relazione Tecnica ESE RTBB
4. Planimetria generale dell'area da sottoporre a bonifica bellica ESE BB.TAV.1
5. Rilievo topografico DEF07
6. Computo metrico estimativo ESE CME BB
7. Incidenza manodopera
8. Elenco prezzi ESE EP BB
9. Analisi Prezzi ESE AP BB
10. Planimetria scavi per archeologo
11. Elenco elaborati

La presente relazione tecnica fornisce le prescrizioni e le indicazioni per l'affidamento del servizio in oggetto.



TIPOLOGIA DI GARA

Per l'affidamento in parola si propone all'Amministrazione di svolgere una **procedura telematica negoziata senza pubblicazione del bando di gara**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di un contratto per l'affidamento dei servizi importo compreso tra €. 40.000 ed €. 150.000,00.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente servizio avverrà **al minor prezzo** offerto sull'importo del servizio posto a base di gara ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs 50/2016.

VALORE DELL'APPALTO:

Euro 135.097,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a €. **2.461,00** per un importo soggetto a ribasso d'asta di €. **132.636,00** (euro centotrentaduemilaseicentotrentasei,00)

TERMINE DI ESECUZIONE: 63 giorni dalla consegna del servizio.

FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Con delibera del 25/05/2018 il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze ha approvato il progetto definitivo dell'opera, lo stanziamento per l'acquisizione delle aree, ed emanato la Dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e ss.mm.ii per un importo dei lavori di €3.118.369,57 di cui €62.221,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione di €5.000.000,00. L'appalto è finanziato con fondi previsti dal Piano Edilizio scheda 210 Opera12 EUCANALE CO.01.01.02.06.01.04 Flusso 2020.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà, secondo quanto previsto all'art.38 del Capitolato Speciale d'Appalto.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi attinenti la bonifica bellica le Imprese specializzate nel Servizio di BST ai sensi dell'art. 1 della L. 177/2012, come attestato dall'iscrizione all'Albo delle imprese specializzate per l'esercizio della bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi, presso il Ministero della Difesa

Categorie Albo: Bonifica Terrestre – Classifica II (fino a 250.000 euro) o superiore ai sensi del DM. 82 dell'11/05/2015 art. 4 c. 2 e c.3.

In riferimento dei requisiti ai sensi all'art. 83 D. Lgs 50/2016 in considerazione del fatto che per l'esecuzione del servizio in oggetto le imprese sono soggette all'attività di controllo e collaudo da parte del Genio Militare, si ritiene di non richiedere ulteriori prove del possesso dei requisiti speciali ad esclusione dell'iscrizione nella Classifica II (fino a 250.000 euro) o superiore, ai sensi del DM. 82 dell'11/05/2015 art. 4 c. 2 e c.3).

I nominativi delle ditte da invitare tramite la piattaforma Start alla presente procedura, sono stati tratti dall' Albo delle imprese specializzate per l'esercizio della bonifica preventiva al sito <http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/Albo-delle-imprese-specializzate.aspx> pubblicato il 30/01/2020:

- ABC SERVICES S.R.L.. VIA SAN DOMENICO 107/1 50133 FIRENZE
- I.G. SERVICE S.R.L. VIA MARINAI D'ITALIA 2 CAP 80054 GRAGNANO (NA)
- SOGELMA SRL - VIA AMBROSOLI GIORGIO 73 - 50018 SCANDICCI (FI)
- B.M. SERVICE S.R.L. VIA VICINALE CUPA CINTIA 44 CAP 80126 NAPOLI (NA)



- CF&G DI CORONELLA FEDERICO VIA UGO FOSCOLO 20 CAP 81030 SAN MARCELLINO (CE)

NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO PER LA PRESTAZIONE

L'espletamento del servizio è regolato, oltre che dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, dalla specifica normativa tecnica di settore relativa al servizio oggetto di affidamento Direttiva GEN-BST 001/ 2017 e 2020.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Patrizia Giunti)

LETTERA D’INVITO DI GARA

G014 -2020 PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI “BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE (BST) NELL’AREA DEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI VIA DEI FRILLI, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 9 BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016

Importo complessivo € 135.097,00 (centotrentacinquemilanovantasette/00) oltre IVA – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.461,00

CUP B99H10000770003

CIG 8231269210

CPV 90722300-7 Servizi bonifica terrestre

Premesse

L’Università degli Studi di Firenze indice a mezzo di piattaforma telematica START, una procedura negoziata con invito a n. 5 operatori economici identificati dal Rup nell' << Albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici >> istituito presso il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione dei Lavori e del Demanio - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177. La procedura di affidamento in oggetto è stata attivata con Decreto Dirigenziale Prot n. 62719 n. 507 del 29/04/2020.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016,– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di affidamento.

La gara è strutturata su UNICO LOTTO, individuato con il seguente codice **CiG 8231269210**

Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Patrizia Giunti (055 2757109): email patrizia.giunti@unifi.it.

Il Responsabile della Procedura di Gara è il Dott. Massimo Benedetti: email centrale.acquisti@unifi.it

1. Oggetto, termine esecuzione del contratto, importo a base di gara

Obiettivo strategico “Centrale Acquisti”

L'appalto avrà ad oggetto il servizio di bonifica da ordigni bellici nel contesto dell'area destinata alle Opere per la messa in sicurezza idraulica del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino. La bonifica riguarda 5 parti come evidenziate nella planimetria allegata al progetto esecutivo della bonifica bellica, in particolare si tratta dell'area dove andrà realizzata la cassa di espansione vera e propria e dove saranno effettuati scavi e di quattro aree minori poste sulla sponda sinistra del Canale di Cinta Orientale dove sono previste riprofilature della sponda con l'apporto di materiale.

Preliminarmente l'aggiudicatario deve predisporre ed inoltrare istanza di autorizzazione all'Organo Esecutivo Periferico (OEP) territorialmente competente, utilizzando il modello denominato “Documento Unico di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre” (DUB), in conformità a quanto previsto dalla direttiva Tecnica GEN-BBT 001 – Ed. 2017 e s.m, al fine dell'ottenimento del parere vincolante allo svolgimento della BST.

Le operazioni di bonifica consisteranno in una fase di pulizia e taglio della vegetazione sulle aree, in una fase di bonifica superficiale fino a 100 cm dal piano campagna, in una bonifica profonda fino a 300 cm dal piano campagna e, nel caso vengano rinvenuti ordigni, nelle fasi di avvicinamento e rimozione/brillamento degli ordigni rinvenuti e ripristino delle aree.

L'importo stimato dell'affidamento è pari a **Euro 135.097,00** (euro centotrentacinquemilanovantasette) i cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a **€. 2.461,00**, per un importo soggetto a ribasso d'asta di **€.132.636,00** (euro centotrentaduemilaseicentotrentasei,00)

1.2 Termine di esecuzione: 63 giorni dalla consegna del servizio.

1.3. L'appalto è da considerare affidato a corpo.

1.4. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

1.5. L'appalto trova copertura finanziaria sul bilancio di Ateneo.

1.7. La Stazione Appaltante è soggetta all'applicazione del sistema di Split Payment.

2. Soggetti ammessi a presentare offerta

2.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare offerta in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.

2.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

2.3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

2.4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

2.5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

2.6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

2.7. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

2.8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

2.9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

2.10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

2.11. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. Requisiti generali

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

4. Requisiti speciali e mezzi di prova

4.1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente paragrafo.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da soggetti privi della qualificazione richiesta dal presente lettera d'invito.

4.1 Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 1).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- Iscrizione all’Albo delle imprese specializzate in bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici di cui all’art. 2 del DM 82/2015, categoria Bonifica Terrestre (B.TER) Classifica II, fino a € 250.000,00;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Non richiesti.

La copertura assicurativa contro i “rischi per danni a terzi” e “CAR” sono richieste al solo operatore economico aggiudicatario ai fini della stipulazione ed esecuzione del contratto.

4.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali:

In riferimento dei requisiti ai sensi all’art. 83 D. Lgs 50/2016 in considerazione del fatto che per l’esecuzione del servizio in oggetto le imprese sono soggette all’attività di controllo e collaudo da parte del Genio Militare, si ritiene di non richiedere ulteriori requisiti speciali ad esclusione dell’iscrizione nella Classifica II (fino a 250.000 euro) o superiore, ai sensi del DM. 82 dell’11/05/2015 art. 4 c. 2 e c.3) il cui possesso sarà verificato al momento dell’affidamento del servizio.

- **5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie**

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83 comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle imprese specializzate in bonifica bellica sistematica di cui al punto 7.1. b) deve essere posseduto da:
- c. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- d. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

- **6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle imprese specializzate in bonifica bellica sistematica di cui al punto 7.1. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

5. Avvalimento

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

6. Documentazione di gara

6.1. Tutta la documentazione relativa alla procedura di affidamento è resa disponibile attraverso la piattaforma elettronica START.

6.2 La documentazione originale è conservata presso l'Università degli Studi di Firenze, Centrale Acquisti, Via Gino Capponi n. 7, 50121 Firenze.

7. Chiarimenti

7.1. È possibile richiedere chiarimenti in merito alla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti, posti all'attenzione del Responsabile del Procedimento, utilizzando il Sistema START, Area Comunicazioni.

Le domande di chiarimento potranno essere presentate sino a 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

7.2. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Se ritenute d'interesse generale, i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno rese disponibili a tutti gli operatori economici interessati.

7.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

8. Modalità di presentazione della documentazione

8.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.;
- b. devono essere rese e sottoscritte con firma digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

8.2. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente

assicurare la fedeltà della traduzione.

8.3. Potranno essere utilizzati i modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante.

8.4. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.

9. Soccorso istruttorio

9.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.

9.2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

9.3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

9.4. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

10. Comunicazioni

10.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica START, nell’apposita sezione Comunicazione.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all’area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;

Selezionare "comunicazioni " tra le voci di menu previste dal Sistema. Potranno essere altresì utilizzati i riferimenti al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dagli operatori economici, riferimenti il cui utilizzo è da ritenersi espressamente autorizzato dall’offerente. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale recapito elettronico dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

10.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto indicato quale mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a

controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

11. Subappalto

Per la presente procedura il subappalto NON è consentito.

In ragione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019 si precisa che è vietato in quanto:

A- i servizi oggetto di affidamento presentano caratteristiche di alta specializzazione ed è quindi necessario che sia evitato al fine di escludere che operatori economici non verificati in gara si sostituiscano all'appaltatore principale;

B - sussistono specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto, relative all'organizzazione del cantiere/luogo di esecuzione della prestazione, per una più veloce esecuzione delle prestazioni e per contenere gli adempimenti dichiarativi e di controllo per gli operatori e per le amministrazioni aggiudicatrici;

C- vista la particolarità della prestazione, che in ragione del vincolo della sovrintendenza, dovranno avvenire anche sotto la supervisione dell'archeologo, del suo staff, nonché eventualmente dei rappresentanti della sovrintendenza, sussistono specifiche esigenze di coordinamento dei lavori e delle prestazioni oggetto di affidamento;

D- sussistono ragioni di sicurezza nell'esecuzione della prestazione, tali per cui alla luce delle specificità del cantiere/luogo di esecuzione della prestazione, la presenza di più esecutori potrebbe portare ad un rischio elevato nella tutela del lavoro;

E-costituiscono lavori d'urgenza

12. Cauzioni e garanzie richieste

12.1. L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo base di gara, e precisamente di importo pari ad Euro **2.701,94** (duemilasettecentouno/94), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del



Obiettivo strategico “Centrale Acquisti”

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto di tesoreria dell’Università degli Studi di Firenze acceso presso l’Istituto Unicredit Banca SpA – Agenzia di Firenze Vecchietti n. 11, in Firenze, IBAN n. IT 88 A 02008 02837 000041126939.

Si precisa che il deposito è infruttifero. La causale dovrà riportare la dicitura: “Garanzia a corredo dell’offerta G014_2020 - CIG: 8231269210”

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HoSTARTge.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell’oggetto, del CIG e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione,
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:



Obiettivo strategico “Centrale Acquisti”

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12.2. Il soggetto la cui offerta verrà selezionata dovrà presentare la cauzione definitiva (Garanzia di esecuzione) nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. Tale garanzia dovrà essere costituita e prodotta alla Stazione Appaltante entro il termine indicato ai fini della stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione.

13. Modalità di presentazione delle offerte

13.1. Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è quello indicato nell’invito a presentare offerta tramite la procedura creata dall’amministrazione sulla piattaforma START. La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del START con le prescrizioni tecniche ivi previste.

La documentazione di partecipazione dovrà essere prodotta mediante inserimento, secondo le specifiche tecniche previste dal START, nelle seguenti buste virtuali:

- “Busta virtuale Amministrativa”: contenente la documentazione amministrativa.
- “Busta virtuale Offerta Economica”: contenente l’offerta economica (ribasso offerto sull’importo posto a base di gara).



13.2. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo indicato quale base di gara.

14. Contenuto della “Busta virtuale Amministrativa”

14.1. Nella Busta virtuale Amministrativa i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

- **Dichiarazione di partecipazione**, recante i contenuti dichiarativi indicati nel Modello Dichiarazione di partecipazione presene sul sistema, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

Si evidenzia all’attenzione degli Operatori Economici concorrenti l’esigenza di produrre diverse Dichiarazioni di partecipazione redatte e sottoscritte da tutti i soggetti giuridici coinvolti nella procedura, in relazione alla organizzazione utilizzata per la partecipazione.

- **La DGUE (Dichiarazione di gara unica europea)** di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e al DM Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, integrato dalla dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del Codice. A tale proposito la Stazione Appaltante mette a disposizione modello editabile di DGUE (Allegato 5). Le Linee Guida per la compilazione adottate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti sono disponibili all’indirizzo web <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>. Per quanto riguarda la parte IV della DGUE, l’operatore economico deve indicare con esattezza il servizio svolto, il soggetto committente, il numero di dipendenti gestiti e il periodo preciso di esecuzione del contratto. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore o institore; in tal caso, ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del Codice Civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento.

Si evidenzia all’attenzione degli Operatori Economici concorrenti l’esigenza di produrre diverse DGUE redatte e sottoscritte da tutti i soggetti giuridici coinvolti nella procedura, in relazione alla organizzazione utilizzata per la partecipazione (si osservino le indicazioni fornite nelle Linee Guida del MIT).

- **Garanzia provvisoria** di cui al paragrafo 13 ed eventuali ISO
- **Schema di contratto** sottoscritto con firma digitale per accettazione
- **capitolato d’appalto normativo e prestazionale**, sottoscritto con firma digitale per accettazione;
- **Elenco elaborate** sottoscritto con firma digitale per accettazione
- **PASSOE** - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema “AVCpass”. I concorrenti devono registrarsi al sistema <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass> e acquisire il “PassOE” da produrre in sede di partecipazione.
- **Copia informatica del modello F23 attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo** sulla domanda di partecipazione.



Modalità di pagamento del bollo

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco n. 4 – Firenze, C.F. 01279680480);
- del codice ufficio o ente (campo 6: _____) [Per quanto riguarda il codice ufficio da indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all'imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto all'imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell'Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice assegnato all'Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l'Impresa medesima (tutti i codici sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia dell'Entrate);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento [campo 12: “Imposta di bollo – **G014_2020 - CIG: 8231269210**]

- **NON è DOVUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC** In base alla deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, i concorrenti non sono tenuti ad effettuare, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo della gara inferiore a € 150.000,00.

ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. *La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.*

15. Contenuto della “Busta virtuale Offerta Economica”

16. Nella Busta Economica, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere allegato il documento informatico, **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'offerente, contenente l'Offerta Economica.

Il ribasso offerto dovrà essere espresso con un massimo due cifre decimali; in ipotesi di indicazione di decimali in numero superiore si procederà con il troncamento degli ulteriori decimali, senza alcun arrotondamento.

Ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 l'O.E dovrà compilare il “form on line” che dovrà contenere il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara (che non dovrà essere pari o inferiore a “0”, **pena l'esclusione dalla gara**) e l'importo totale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori specificando gli oneri aziendali per sicurezza e il costo della manodopera.

Obiettivo strategico “Centrale Acquisti”

In caso di partecipazione in composizione/forma plurisoggettiva l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici coinvolti.

In caso di operatore economico riunito costituendo, nell’offerta economica generata automaticamente dal Sistema START, le imprese costituenti l’operatore economico riunito si impegnano, nel caso di aggiudicazione a conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla mandataria.

L’ OFFERTA ECONOMICA, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita nell’ apposito spazio predisposto.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere sottoscritta:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria capofila;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’ offerta deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La partecipazione alla procedura di PROCEDURA NEGOZIATA mediante caricamento a sistema dell’offerta sottintende l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute in tutti i documenti di gara.

16. Criterio di Aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara.

17. Anomalia dell'offerta

Si applica l'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti.

In esito alla verifica di anomalia si individua la migliore offerta dichiarata congrua dal Responsabile Unico del Procedimento e si formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente collocato al primo posto in graduatoria.

18. Procedura di aggiudicazione e stipula del contratto

L'avvio delle operazioni di apertura delle buste virtuali e lo svolgimento delle attività previste in relazione alla sequenza procedimentale prevista dalla normativa avverranno nelle date che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante mediante utilizzo della piattaforma telematica START.

Non avranno luogo sedute aperte al pubblico ma tutte le operazioni di gara potranno essere seguite mediante la piattaforma, anche in ragione delle previsioni contenute nella Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 arrecanti “Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni”

All'esito delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante procederà con la formulazione della graduatoria di merito e con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Tutte le attività verranno svolte, ove possibile, privilegiando le esigenze di continuità e concentrazione.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali devono essere trasmessi dai medesimi operatori alla stazione appaltante. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte

dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Qualora, nei casi previsti dal presente disciplinare, il concorrente abbia prodotto, in sede di gara su START, la scansione del documento cartaceo, anziché l'originale del documento richiesto firmato digitalmente, o in formato elettronico, o copia autentica firmata digitalmente del documento, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare l'originale del documento richiesto o copia autentica dello stesso.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, nonché allo scorrimento della graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stazione Appaltante assegnerà all'aggiudicatario un termine perentorio per produrre la documentazione necessaria (es. cauzione definitiva, dichiarazione tracciabilità flussi finanziari, ricevuta pagamento imposta di bollo ecc.) ai fini della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, la stipulazione del contratto potrà avvenire senza applicazione del termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo art. 32.

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, verrà richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione appaltante, entro il termine assegnato, la seguente documentazione:

- Dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010.



- Cauzione definitiva.
- Imposta di bollo.
- Esibizione della polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) prevista dal contratto.
- Eventuale ulteriore documentazione necessaria.

Il contratto di appalto sarà sottoscritto nella forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 e sconta l’imposta di bollo ai sensi di legge, che resterà in capo all’affidatario del contratto. La scrittura sarà soggetta a registrazione in caso d’uso. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali.

19. Garanzia definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione appaltante.

Si applica l’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre idonea documentazione a comprova delle condizioni di accesso al beneficio.

Si precisa inoltre che:

in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione, l’aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;

In caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 /Aggregazione con soggettività giuridica, l’aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziare esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

20. Ulteriori disposizioni

12.1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

12.3. La Stazione Appaltante si riserva:

- a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;
- b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;

c. In caso di parità delle offerte si procederà in conformità a quanto previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924.

d. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;

e. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 94 co. 2 del Codice la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.

12.4. L’offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dal giorno indicato quale termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

12.5. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente il contratto stesso.

12.6. Come sopra precisato, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, la stipulazione del contratto potrà avvenire senza applicazione del termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo art. 32.

21. Trattamento dei dati personali

19.1. Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dalle imprese che parteciperanno alla gara saranno oggetto di trattamento limitatamente alle esigenze legate allo svolgimento del procedimento e per il tempo necessario agli adempimenti riconducibili alla gara.

I dati saranno conservati oltre tale periodo per assicurare gli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi richiesti dalla legge e salvo eventualmente termini più lunghi, non determinabili a priori, in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (ad esempio azioni giudiziarie); per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, i dati saranno conservati per un periodo di tempo illimitato.

I dati potranno essere trattati con modalità manuale, cartacea e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara.

È diritto degli interessati di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione e/o la cancellazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Firenze, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze, Piazza San Marco n. 4.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Obiettivo strategico “Centrale Acquisti”

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina “Protezione dati” del sito istituzionale di Ateneo al seguente indirizzo <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html> consultando l’“Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici (o loro legali rappresentanti) interessati a partecipare a procedure di scelta del contraente, fornitori di beni e servizi, fornitori di attività di job placement e tirocinio, collaboratori esterni”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Dott. Massimo Benedetti

f.to digitalmente

”.



OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE (BST)” NELL’AREA DEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA - VASCA DI LAMINAZIONE VIA DEI FRILLI (SCHEDA PIANO EDILIZIO N.210/2020)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(articolo 3, comma 1, lettera d) e lettera e), del Codice dei contratti)

Contratto a corpo

		importi in euro
1	Importo esecuzione servizio soggetto a ribasso	€ 132.636,00
2	Oneri della sicurezza	€ 2.461,00
	TOTALE APPALTO	€ 135.097,00

CUP:	B99H10000770003
CIG:	8231269210

Firmato Il Progettista
Ing. Bernardo Baccani

Firmato Il Responsabile del Procedimento
Arch. Patrizia Giunti



INDICE

<u>CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</u>	<u>6</u>
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	6
L'oggetto dell'appalto consiste nella esecuzione di tutti i servizi e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento come sotto individuato:.....	6
Art. 2 - Ammontare dell'appalto.....	7
Art. 3 - Tempi e termini di esecuzione del contratto.....	7
<u>CAPO 2. NATURA DEL CONTRATTO</u>	<u>7</u>
Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto.....	7
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 6 - Documenti per la sottoscrizione del contratto - cauzione definitiva.....	8
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	9
Art. 8 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa esecutrice dell'esecuzione del contratto	9
Art. 9 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	11
Art. 10 - D. Lgs. 50/2016: normativa europea, nazionale e internazionale. Obblighi in materia ambientale, di sostenibilità energetica, sociale e del lavoro Contratti collettivi - disposizioni sulla manodopera	11
<u>CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	<u>11</u>
Art. 11 - Comunicazioni tra le parti contraenti	11
Art. 12 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	12
Art. 13 - Procedura di erogazione dei corrispettivi.....	12
<u>CAPO 4. VARIAZIONI SOGGETTIVE AL CONTRATTO</u>	<u>13</u>
Art. 14 - Modifiche titolarità contratto appalto e cessione dei crediti	13
<u>CAPO 5. PATOLOGIA DEL CONTRATTO</u>	<u>13</u>
Art. 15 - Risoluzione del contratto per inadempimento	13
Art. 16 - Recesso	13
CSA appalto a corpo – minor prezzo	2



Art. 17 - La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. E' escluso il deferimento di ogni controversia ad Arbitri.	14
Art. 18 - Transazione	14
Art. 19 - Definizione delle controversie: ricorso all'autorità giudiziaria.....	14
Art. 20 - Fallimento dell'appaltatore	14
Art. 21 - Proprietà dei documenti, privacy e riservatezza.....	14

CAPO 6.PRESTAZIONI E SERVIZI 16

Art. 22 - Categorie dei lavori	16
Art. 23 - Adempimenti anteriori all'inizio dell'esecuzione del contratto.....	16
Art. 24 - Consegna e inizio del servizio.....	16
Art. 25 - Termini per l'ultimazione del servizio	16
Art. 26 - Proroghe	17
Art. 27 - Sospensioni ordinate dal direttore dell'esecuzione del contratto	17
Art. 28 - Sospensioni ordinate dal R.D.P.....	18
Art. 29 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	19
Art. 30 - Penali in caso di ritardo	19
Art. 31 - Programma esecutivo dell'esecuzione del contratto dell'appaltatore..	20
Art. 32 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini di esecuzione dell'esecuzione del contratto	21
Art. 33 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dell'esecuzione del contratto	21

CAPO 7.CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 23

Art. 34 - Servizio a corpo	Error! Bookmark not defined.
Art. 35 - Scopo e forma della contabilità dell'esecuzione del contratto.....	24

CAPO 8.DISCIPLINA ECONOMICA 24

Art. 36 - Anticipazione.....	24
------------------------------	----



Art. 37 -	Corrispettivo a corpo	24
Art. 38 -	Documenti contabili, contabilità e pagamenti	24
Area 25		
Art. 39 -	Pagamenti a saldo.....	26
Art. 40 -	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e rate di saldo.....	26
Art. 41 -	Variazioni prezzi	27
Art. 42 -	Anticipazione del pagamento di taluni materiali	27
Art. 43 -	Cessione dei crediti.....	27
<u>CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE</u>		28
Art. 44 -	Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera.....	28
Art. 45 -	Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera - norme generali	28
Art. 46 -	Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi	29
<u>CAPO 10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</u>		ART.
<u>91 C. 2 DEL D.LGS 81/2008.....</u>		29
Art. 47 -	Norme di sicurezza generali	29
Art. 48 -	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	30
Art. 49 -	Piano operativo di sicurezza	30
Art. 50 -	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	31
<u>CAPO 11. SUBAPPALTO.....</u>		31
Art. 51 -	Disciplina del subappalto.....	31
Art. 52 -	Pagamento dei subappaltatori	32
Art. 53 -	Sub affidamenti	32
Art. 54 -	Distacco mano d'opera.....	32
<u>CAPO 12. MANODOPERA.....</u>		33
Art. 55 -	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	33
<u>CAPO 13. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....</u>		34
Art. 56 -	Ultimazione dell'esecuzione del contratto	34



Art. 57 -	Termini per il collaudo	34
Art. 58 -	Presa in consegna parziale -.....	34
CAPO 14.	NORME FINALI	35
Art. 59 -	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	35
Art. 60 -	Conformità agli standard sociali.....	37
Art. 61 -	Proprietà dei materiali di scavo	38
Art. 62 -	Terre e rocce di scavo	38
Art. 63 -	Custodia del cantiere	38
Art. 64 -	Cartello di cantiere.....	-----
-	38	
Art. 65 -	Capitolato Prestazionale	38
Art. 66 -	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	39
Art. 67 -	Tracciabilità dei pagamenti.....	39
Art. 68 -	Disciplina antimafia.....	40
Art. 69 -	Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali.....	40
Art. 70 -	Spese contrattuali, imposte, tasse	40
Art. 71 -	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	41



PARTE GENERALE – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella esecuzione di tutti i servizi e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento come sotto individuato:

- a. Opere per la messa in sicurezza idraulica del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino – **Bonifica da ordigni residuati bellici** - Sesto Fiorentino.
- b. Conferito dalla Stazione appaltante: Università degli Studi di Firenze.
- c. **descrizione sommaria:** le aree da sottoporre a bonifica bellica riguardano l'area destinata alle Opere per la messa in sicurezza idraulica del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino e sono individuate in 5 parti come evidenziate nella planimetria allegata al progetto esecutivo della bonifica bellica, in particolare si tratta dell'area dove andrà realizzata la cassa di espansione vera e propria e dove saranno effettuati scavi e rilevati e di quattro aree minori poste sulla sponda sinistra del Canale di Cinta Orientale dove sono previste riprofilature della sponda con l'apporto di materiale.
Le operazioni di bonifica consisteranno in una fase di pulizia e taglio della vegetazione sulle aree, in una fase di bonifica superficiale fino a 100 cm dal piano campagna, in una bonifica profonda fino a 300 cm dal piano campagna e, nel caso vengano rinvenuti ordigni, nelle fasi di avvicinamento e rimozione/brillamento degli ordigni rinvenuti e ripristino delle aree.
- d. **ubicazione:** le aree oggetto dell'intervento di bonifica bellica sono situate in adiacenza a via de Frilli e al Canale di Cinta Orientale, nel comune di Sesto Fiorentino. Il servizio riguarda le aree meglio descritte nella planimetria di progetto allegata, in particolare:

Area n.1:

area posta in sinistra idraulica del Canale di Cinta Orientale posta subito a valle di via Lazzerini di lunghezza circa 220 m e larghezza 4 m per una superficie complessiva di circa 875 mq

Area n.2:

area posta in sinistra idraulica del Canale di Cinta Orientale posta a cavallo di via dei Giunchi di lunghezza circa 160 m e larghezza 4 m per una superficie complessiva di circa 630 mq

Area n.3:

area posta in sinistra idraulica del Canale di Cinta Orientale posta a valle di via dei Frilli e via vicinale Petrosa di lunghezza circa 610 m e larghezza 4 m per una superficie complessiva di circa 2450 mq

Area n.4:

area posta in sinistra idraulica del Canale di Cinta Orientale posizionata dove dovrà essere realizzata la bocca di sfioro di ingresso alla cassa di espansione di lunghezza circa 50 m e larghezza 13 m per una superficie complessiva di circa 640 mq

Area n.5:

si tratta dell'area dove sarà realizzata la cassa di espansione vera e propria, ha forma trapezia ed è limitata dalla recinzione dell'aeroporto Vespucci sul lato meridionale e orientale, ad ovest è limitata da via dei Frilli, a nord da un'area a destinazione produttiva; la superficie complessiva stimata è di 73.400 mq.



1. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei documenti di gara, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
2. L'esecuzione del contratto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) 8231269210	Codice Unico di Progetto (CUP) B99H1000770003
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

2. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento, come desunto dal Computo Metrico Estimativo è definito dall'allegata TABELLA "A" ed è pari ad Euro 135.097,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a €. 2.461,00 per un importo soggetto a ribasso d'asta di €.132.636,00 (euro centotrentaduemilaseicentotrentasei,00).
3. L'importo contrattuale sarà determinato dall'importo offerto in sede di gara al "minor prezzo" dato dal "massimo ribasso percentuale" espresso dall'appaltatore sull'importo per l'esecuzione del contratto posto a base di gara.
4. La sicurezza è determinata ai sensi dell'art. 100 c. 1 del Dlgs 81/2008 come modificato dalla L. 177/2012.
5. Per quanto attiene alla fattispecie ed alla relativa regolamentazione delle categorie si fa esplicito rinvio alla TABELLA "B" allegata al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Tempi e termini di esecuzione del contratto

1. Il tempo utile per ultimare tutti il servizio compresi nell'appalto è fissato in **giorni 63 (sessantatre)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'esecuzione del contratto. Per ogni altra disposizione attinente la consegna, il termine di esecuzione del contratto ed il loro computo (decorrenza, sospensioni, perfezionamento, ritardo), si rimanda a quanto specificato nel presente Capitolato nella Parte Speciale -Capo 6- : Definizione tecnica ed economica dell'esecuzione del contratto.

CAPO 2. NATURA DEL CONTRATTO

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "**a corpo**" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) e lettera e) e art. 59 comma 5 bis, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'appaltatore:
 - a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella TABELLA "A", richiamata all'articolo 2, comma 1, **resta fisso e invariabile**, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
2. È stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:
 - a) per la parte dei servizi indicati nella TABELLA "A", previsti a corpo negli atti progettuali, l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1,



lettera a); non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo dell'appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

- b) Non e' previsto alcun servizio contabilizzato a misura.
3. I singoli prezzi delle lavorazioni saranno identificati mediante l'applicazione dell'unico ribasso offerto all'elenco prezzi facente parte degli atti di gara, e saranno vincolanti unicamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.
 4. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b. il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, come elencati nell'Allegato «1», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d. il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
 - e. L'elenco prezzi unitari (limitatamente alle sole ipotesi ex. art.106 del Codice Appalti ;
 - f. le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizio pubblici e in particolare:
 - a. il Codice dei contratti;
 - b. il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a. le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 6 - Documenti per la sottoscrizione del contratto - cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.
2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a scelta dell'aggiudicatario sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto



decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dell'esecuzione del contratto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità (art. 102 D.lgs 50/2016); lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminati tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo dell'esecuzione del contratto, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del contratto e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato speciale troveranno applicazione le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dell'esecuzione del contratto; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, posti in visione ed acquisibili su START. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 8 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa esecutrice dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore deve prestare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto in ogni caso almeno dieci (10) giorni prima della data prevista per la consegna dell'esecuzione del contratto, polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi



- nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dell'esecuzione del contratto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità e comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di verifica di conformità per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di verifica di conformità.
 3. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al comma 1 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
 4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, comma 7, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.); essa deve:
 - a. prevedere una somma assicurata pari al doppio dell'importo del contratto, così distinta:

partita 1) -	per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3) seguenti;
partita 2) -	per le opere preesistenti: 65%
partita 3):	per demolizioni e sgomberi 30%

la stessa polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore nelle stesse misure sopra indicate.
 5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, comma 7 (R.C.T.) deve avere il massimale pari a €1.000.000,00
 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sono stabilite le seguenti condizioni:
 - a. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b. in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
 7. Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione al servizio da esse assunti.
 8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 4, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 5, sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo; a tale scopo:
 - a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 6 e 7.



- b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;

Art. 9 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri dettati dalla Direttiva Tecnica sulla Bonifica Bellica Sistemica Terrestre (GEN-BST 001) emessa dal Ministero della Difesa in base all'art. 4 comma 2 del D.M.28/02/17 .
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Art. 10 - D. Lgs. 50/2016: normativa europea, nazionale e internazionale. Obblighi in materia ambientale, di sostenibilità energetica, sociale e del lavoro Contratti collettivi - disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 30 del DLgs 50/2016 e relativo Allegato 10.
2. In caso di inottemperanza troverà applicazione il comma 2 dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016
3. I criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 sono tenuti in considerazione per quanto possibile nel presente appalto del servizio.
4. In ogni momento il Direttore dell'esecuzione del contratto e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), art. 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 11 - Comunicazioni tra le parti contraenti

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 50/2016, per comunicazioni formali afferenti l'avvio, la sospensione, l'esecuzione del contratto e quant'altro, non riguardando mere comunicazioni operative, possa essere fatto valere e validamente opposto, tra le parti contraenti è richiesta la forma scritta e l'inoltro a mezzo telefax o in alternativa PEC (Posta elettronica certificata servizi.tecnici@pec.unifi.it).
2. Eventuali osservazioni dell'Appaltatore su comunicazioni ricevute devono essere



presentate per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

3. Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
4. L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dell'esecuzione del contratto attribuiti; il Responsabile del Procedimento valutata la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di 7 (sette) giorni, (fatta salva la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.
5. Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo e mail del Responsabile del Procedimento patrizia.giunti@unifi.it.
6. Nella stessa forma e con le medesime modalità l'Appaltatore potrà formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

Art. 12 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza e qualifica in rapporto alle caratteristiche del servizio da svolgere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nell'esecuzione di attività inerenti il servizio.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 - Procedura di erogazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti con le modalità ed i tempi stabiliti nella "Parte speciale": definizione tecnica ed economica dell'esecuzione del contratto" del presente capitolato art.38; in via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:
 - a. il Responsabile del Procedimento rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del presente capitolato;
 - b. Il pagamento all'appaltatore sulla base degli Stati di Avanzamento Servizio risultanti



dalla contabilità, al netto del ribasso contrattuale, della ritenuta dello 0,5% a garanzia, operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi del successivo articolo 39, comma 2 e dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all' art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

- c. L'Università rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione e provvede all'invio dello stesso alla ditta tramite posta elettronica certificata. Tutti i dati per la fatturazione elettronica: CIG, eventuale CUP ed il Codice Univoco IPA per l'invio del documento sono riportati nell'ordine autorizzativo alla fatturazione.
- d. l'Appaltatore, ricevuto l'ordine autorizzativo, emette fattura elettronica intestata all'Università degli Studi di Firenze – P.IVA 01279680480 - come da indicazione contenute nell'ordinativo alla fatturazione;
- e. l'Università nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nel termine di trenta (30) giorni ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002.

L'Appaltatore è obbligato ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; a tale scopo l'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione, i dati dei conti correnti bancari o postali appositamente dedicati alle commesse pubbliche o in caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità è causa di risoluzione del contratto.

CAPO 4. VARIAZIONI SOGGETTIVE AL CONTRATTO

Art. 14 - Modifiche titolarità contratto appalto e cessione dei crediti

1. Le modifiche della titolarità del contratto di appalto sono disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e detto articolo si applica a tutte le fattispecie ivi richiamate, purché tali modifiche non implicino altre modifiche sostanziali al contratto e non siano finalizzate ad eludere il Codice D. Lgs. 50/2016.
2. La cessione del credito è disciplinata dall' art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

CAPO 5. PATOLOGIA DEL CONTRATTO

Art. 15 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, le fattispecie contemplate dal comma 1, per i quali la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto.
2. Ancora ai sensi dell'art. 108 citato, comma 2, la Stazione Appaltante è tenuta a risolvere il contratto, così come disciplinato dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni negli elaborati a base di gara, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, nell'ipotesi in cui si rendano necessari servizi suppletivi che eccedano il quindici per cento (15%) del valore iniziale del contratto (art. 106, comma 2).
4. In ogni caso la procedura è disciplinata dal comma 5 e seguenti del citato art. 108.

Art. 16 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dell'esecuzione del contratto eseguiti o delle



prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Si rinvia all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 per la completa disciplina della materia oggetto del presente articolo.

Art. 17 - La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. E' escluso il deferimento di ogni controversia ad Arbitri.

Art. 18 - Transazione

1. Ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, nel rispetto del Codice Civile esclusivamente qualora non sia possibile esperire altri rimedi.
2. Ove il valore oggetto dell'importo di transazione superi i 200.000,00 euro è acquisito il parere legale interno all'Ateneo.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il Responsabile del Procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
5. La procedura di risoluzione bonaria in via amministrativa delle controversie i può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 19 - Definizione delle controversie: ricorso all'autorità giudiziaria

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Appaltatore sull'interpretazione ed esecuzione del contratto e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, viene previsto il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalità.

Art. 20 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 21 - Proprietà dei documenti, privacy e riservatezza

1. L'Appaltatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sul servizio oggetto del presente capitolato o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore del presente appalto sarà tenuto al rispetto del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nei modi ivi indicati: allo scopo l'Appaltatore è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.
3. L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa all'appalto la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione.
4. L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.
Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari,



conferenze, etc., con propri elaborati, l'Appaltatore, sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi all'Amministrazione nell'ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.



2) PARTE SPECIALE: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La presente parte del capitolato disciplina e regola gli aspetti giuridici, tecnici ed economici direttamente connessi al servizio da eseguire, fatto salvo quanto specificato nella Parte Generale e nelle Prescrizioni tecniche nonché nei documenti progettuali posti a base di gara.

CAPO 6. PRESTAZIONI E SERVIZI

Art. 22 - **Categorie dei servizi**

1. Si rinvia alla TABELLA B allegata al presente capitolato ed alla documentazione di gara, nonché al contratto di appalto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Art. 23 - **Adempimenti anteriori all'inizio dell'esecuzione del contratto**

1. L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell'articolo 32, comma 13 del Codice, prima dell'inizio del Servizio, deve acquisire dal Direttore dell'esecuzione del contratto l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa, necessario per l'esecuzione del contratto atto a dimostrarne la legittimità.

Art. 24 - **Consegna e inizio del servizio**

1. L'esecuzione dei servizi del contratto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del cantiere, il direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del cantiere, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dell'esecuzione del contratto determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la Direzione del contratto provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi iscritti in capo all'appaltatore dal presente capitolato prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e, qualora gli incarichi non coincidano, comunica l'esito al Direttore dell'esecuzione del contratto. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e il servizio non può essere iniziato.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 1, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

Art. 25 - **Termini per l'ultimazione del servizio**



1. Il tempo utile per ultimare tutti i servizi compresi nell'appalto è fissato in giorni **63(sessantatre)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del cantiere, fatte salve le ordinarie difficoltà e gli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dell'esecuzione del contratto. La Stazione appaltante, ove necessario, potrà utilizzare parzialmente le aree già bonificate prima del completamento totale del servizio previa validazione del Ministero della Difesa e emissione del Certificato di Verifica di conformità riferito alla parte funzionale interessata.

Art. 26 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nel termine contrattuale di cui all'art. 27, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo art. 2.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 10 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 27, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore dell'esecuzione del contratto il quale la trasmette tempestivamente al R.D.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.D.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dell'esecuzione del contratto.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.D.P. entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.D.P. può prescindere dal parere del direttore dell'esecuzione del contratto qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dell'esecuzione del contratto qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.D.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 15 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 24, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.D.P. entro i termini di cui ai commi 4 e 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 1. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare il servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Art. 27 - Sospensioni ordinate dal direttore dell'esecuzione del contratto

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali come il ritrovamento di reperti archeologici, impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, la direzione dell'esecuzione del contratto d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore;



costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del DLgs 50/2016; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a. l'indicazione dello stato di avanzamento del servizio;
 - b. l'adeguata motivazione a cura della direzione dell'esecuzione del contratto;
 - c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
2. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
 3. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.
 4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
 5. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
 6. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dell'esecuzione del contratto differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
 7. Il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
 8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dell'esecuzione del contratto, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dell'esecuzione del contratto sospesi e l'importo totale dell'esecuzione del contratto previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 31.

Art. 28 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dell'esecuzione del contratto ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione il servizio ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Responsabile del Procedimento si applicano le disposizioni del presente capitolato in materia di verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione del contratto, in quanto compatibili.



4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 29 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dell'esecuzione del contratto, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
- Il ritardo nell'installazione del cantiere;
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dell'esecuzione del contratto o espressamente approvati da questa;
 - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.D.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
 - Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dell'esecuzione del contratto, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 - Le cause di cui alle lettere a e b non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dell'esecuzione del contratto, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto di cui agli specifici articoli del presente Capitolato Speciale.

Art. 30 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dell'esecuzione del

- contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione del contratto per la consegna degli stessi,
 - b. nell'inizio dell'esecuzione del contratto per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nella ripresa dell'esecuzione del contratto seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione del contratto;
 - d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dell'esecuzione del contratto per il ripristino del servizio non accettabili o danneggiati.
 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto al servizio, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dell'esecuzione del contratto di cui al successivo Art. 33; intendendosi per prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dell'esecuzione del contratto quella di ultimazione della lavorazione successiva a quella prevista dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto.
 4. La penale di cui al precedente comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dell'esecuzione del contratto ancora da eseguire; la penale di cui al secondo comma lettera c) è applicata all'importo dell'esecuzione del contratto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
 5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
 6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2, al netto di quelle disapplicate per effetto del comma 3, non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'Art. 16 del presente Capitolato speciale, in materia di risoluzione del contratto.
 7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.31 - Programma esecutivo dell'esecuzione del contratto dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione dell'esecuzione del contratto un proprio programma esecutivo dell'esecuzione del contratto, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; il programma esecutivo dell'appaltatore deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione dell'esecuzione del contratto, mediante apposizione di un visto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dell'esecuzione del contratto si sia pronunciata il programma esecutivo dell'esecuzione del contratto si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dell'esecuzione del contratto dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario. In particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dell'esecuzione del contratto, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dal servizio intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prelievi e campionamenti archeologici , prove di carico e di tenuta e funzionamento di impianti;
 - e. in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.
3. I servizi sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 31 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini nell'esecuzione del contratto

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dell'esecuzione del contratto superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dell'esecuzione del contratto e il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione del contratto per compiere il servizio con la messa in mora come disciplinato dal citato 108 del D. Lgs. 50/2016.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dell'esecuzione del contratto affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dell'esecuzione del contratto eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 32 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio del contratto

1. La Stazione appaltante, ha facoltà di risolvere il contratto, senza necessità di ulteriori adempimenti, mediante semplice lettera raccomandata, anticipabile a mezzo fax - o con altra modalità idonea- con messa in mora di 15 (quindici) giorni e contestuale contraddittorio con l'appaltatore, al quale sarà, salvo diversa maggiore urgenza, accordato un termine non inferiore a 7 (sette) giorni dalla prima ricezione, per controdeduzioni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della L. 1423/1956, ed agli articoli 2 e seguenti della L.575/1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi



- attinenti alla sicurezza sul lavoro. In tali casi il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dell'esecuzione del contratto e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto;
- b. inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'esecuzione del contratto;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dell'esecuzione del contratto o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dell'esecuzione del contratto, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'esecuzione del contratto nei termini previsti dal contratto;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
 - i. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui al D. Lgs. 81/2008;
 - j. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 74, del presente Capitolato Speciale;
 - k. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - l. violazioni gravi relative al pagamento delle imposte, tasse e contributi secondo la legislazione vigente.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
 - a. in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'art. 80 D lgs 50/2016;
 - b. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
 - c. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
 3. Il contratto è altresì risolto, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti all'art. 108, comma 1, del D. Lgs 50/2016.
 4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dell'esecuzione del contratto.
 5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in



contraddittorio fra il direttore dell'esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dell'esecuzione del contratto, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a. Affidando ad altra impresa, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 50/2016, il servizio residuo ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dell'esecuzione del contratto di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dell'esecuzione del contratto posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dell'esecuzione del contratto eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dell'esecuzione del contratto e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dell'esecuzione del contratto, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dell'esecuzione del contratto, dei maggiori interessi per il finanziamento dell'esecuzione del contratto, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 7. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 33 - Servizio a corpo

1. La valutazione del servizio a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detto servizio.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per servizio, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dell'esecuzione del contratto a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizio, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta



realizzazione del servizio appaltato per rispondere ai criteri dettati dalla Direttiva Tecnica sulla Bonifica Bellica Sistemica Terrestre (GEN-BST 001) emessa dal Ministero della Difesa in base all'art. 4 comma 2 del D.M.28/02/17.

Art. 34 - Scopo e forma della contabilità dell'esecuzione del contratto

1. La contabilità dell'esecuzione del contratto e il conto finale sono tenuti e redatti in conformità a quanto previsto dagli articolo 180 e seguenti del DPR 207/10, osservate, in particolare, ai fini dell'apposizione di eccezioni, domande o riserve le modalità e le decadenza stabilite agli articoli 189, 190 e 201 dello stesso Decreto.

CAPO 8. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 35 - Anticipazione

1. L'anticipazione all'appaltatore e' disciplinata dall'art.35 comma 18 del Codice Appalti.

Art. 36 - Corrispettivo a corpo

1. Il corrispettivo per il servizio di bonifica da ordigni bellici resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel caso che le quantità relative alle voci "scavo per l'avvicinamento" risultassero superiori al 10% di quelle previste nel computo, si procederà alla misura dell'eccedenza, da ricondurre a corpo, e alla redazione della perizia di variante per circostanze impreviste e imprevedibili di cui all' art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs.50/2016, e previsto all'art.44 del presente Capitolato.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione della bonifica bellica a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione del servizio, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

Art. 37 - Documenti contabili, contabilità e pagamenti

1. Per la contabilità e i documenti contabili si applica il DM 49/2018 e gli articoli 101 e 111 del D.Lgs 50/2016.
2. A far data dall'inizio della bonifica da ordigni bellici saranno redatti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, stati di avanzamento ogni qualvolta sia stato raggiunto un importo al lordo del ribasso d'asta e delle ritenute a garanzia di Euro 40.000,00 (quarantamila/00).
3. Relativamente agli articoli "a corpo" previsti nel computo estimativo, la valutazione economica in funzione dell'avanzamento lavori – esclusivamente ai fini della determinazione e liquidazione dei suddetti acconti – sarà convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle superfici che li costituiscono. Si prenda a riferimento la tabella seguente.



Area	Euro Totali	Percentuale
Area1	€ 1.513,09	1,12%
Area 2	€ 1.080,78	0,80%
Area 3	€ 4.242,05	3,14%
Area 4	€ 1.107,80	0,82%
Area 5	€ 127.153,30	94,12%
TOTALE	€ 135.097,00	100,00%

4. Sulle somme da liquidare all'Appaltatore con gli stati di avanzamento saranno praticate le previste ritenute con le modalità di legge.
5. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto alla TABELLA "A", comma 2;
 6. al netto della trattenuta a garanzia dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), per osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo dell'esecuzione del contratto da liquidarsi.
7. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2:
 - a. il D.E. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «servizio a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b. il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
8. La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'emissione, mediante apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
9. Se il servizio rimane sospeso per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
10. L'importo residuo dell'esecuzione del contratto è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 38. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
11. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a. all'acquisizione d'ufficio del DURC e del DURF dell'appaltatore;
 - b. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c. all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, cottimi ecc., impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto



inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 38 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dell'esecuzione del contratto è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dell'esecuzione del contratto deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute a garanzia, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di Collaudo.
 - c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la Direzione del contratto devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 39 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e rate di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento di cui all'articolo 37 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione

appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita per legge.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito Decreto Ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dell'esecuzione del contratto.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere la risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute di cui all'art.37 decorrono gli interessi legali.
6. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 40 - Variazioni prezzi

1. Non è ammessa nessuna forma di revisione dei prezzi.
2. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni alla bonifica bellica, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dall'elenco prezzi, si procederà alla formazione in contraddittorio di nuovi prezzi ai sensi dell'art.8 del DM 49/2018 omogenei a quelli contrattuali e ai quali si applicherà il ribasso d'asta offerto in sede di gara, fermo restando che le varianti saranno valutate a misura con apposita perizia, definite con atto di sottomissione "a corpo, contabilizzate e liquidate "a corpo".

Art. 41 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 42 - Cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D Lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 "Disciplina della cessione dei crediti di impresa", a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.D.P.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 43 - Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto devono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il Responsabile del Procedimento dipende. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui ai seguenti commi.
2. Sono consentite ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, le modifiche al contratto conseguenti a Variazioni di prezzo in aumento o diminuzione valutate sulla base del Prezziario Regione Toscana 2018, Prezziario Unico Cratere Centro Italia 2016 e Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Firenze 2016, eccedenti il 10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà (50%) dello stesso.
3. Sono consentite ai sensi dell' art. 106 comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, le modifiche al contratto consistenti in servizio supplementari, nei casi tassativi e debitamente motivati di cui ai punti 1) e 2) ed ai sensi dell'art. 106, comma 7, in ogni caso tale modifiche non potranno eccedere il 50% del valore monetario del contratto originario.
4. Ai sensi dell' art. 106, comma 1, lett. c) ricorre la modifica contrattuale denominata variante in corso d'opera nel seguente caso tassativo:
 - qualora sia determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'Amministrazione, anche determinate da sopravvenute disposizioni legislative regolamentari o provvedimenti di Autorità od Enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
 - In particolare nel caso che le quantità relative alla voce" scavo per l'avvicinamento" risultassero superiori al 10% di quelle già previste nel corrispettivo a corpo, si procederà alla misura dell'eccedenza, da ricondurre a corpo, e alla redazione della perizia di variante per circostanze imprevedute e imprevedibili.
5. Sono consentite modifiche al contratto ai sensi e per gli effetti dell' art. 106, comma 2, a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a. soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs 50/2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2 lett. a);
 - b. il quindici per cento (15%) del valore iniziale del contratto, all'art. 35 del D. Lgs 50/2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2 lett. b).
6. In ogni caso le modifiche suddette non devono alterare la natura generale del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. c) punto 2).
7. La disciplina delle varianti è altresì articolata in combinato disposto con l'art. 149 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 44 - Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera - norme generali

1. Per tutte le fattispecie sopra richiamate in ogni caso non sono consentite modifiche sostanziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 4, così come richiamato agli artt. 106, comma 1, lett. c) punto 2 e comma 2, Il parte del D. Lgs. 50/2016; in particolare la modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni è soddisfatta:
 - a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;



- c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - d. se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d), dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. In tutti i casi rientranti nella fattispecie di cui all' art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, ovvero nel caso in cui l'importo della modifica contrattuale in aumento o diminuzione, è richiesta, fino alla concorrenza del quinto d'obbligo (venti per cento 20%), è prevista la sottomissione dell'appaltatore mediante sottoscrizione di specifico Atto di Sottomissione.
 3. E' sottoscritto un atto aggiuntivo nel caso di modifiche del contratto principale superiori al limite stabilito all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo); in tal caso tale atto costituisce appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante con riferimento ad eventuali nuovi prezzi.
 4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Responsabile dell'esecuzione, l'adeguamento dei costi per la sicurezza non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei piani operativi .
 5. La disciplina delle varianti è altresì disciplinata in combinato disposto con l'art. 149 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 45 - Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016, le variazioni di corrispettivo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, D. Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

CAPO 10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 91 c. 2 del D.Lgs 81/2008

Art. 46 - Norme di sicurezza generali

1. Si evidenzia che l'area oggetto di bonifica nell'area nord-est è interessata dal passaggio di un metanodotto interrato (si veda l'elaborato grafico "Rilievo topografico DEF.07")
2. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 16, L. R. Toscana 38/2007.
3. Ai sensi dell'articolo 91 comma 2bis e art.97, comma 1 del Decreto n. 81 del 2008 l'appaltatore è obbligato:
 - a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dell'esecuzione del contratto affidati;
 - d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
4. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature



utilizzate.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
6. Ai sensi dell'articolo 23 della L. R. Toscana 38/2007, il Direttore dell'esecuzione del contratto, anche per il tramite del Coordinatore per l'Esecuzione dell'esecuzione del contratto, e con la collaborazione dell'appaltatore, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
 - a. i nominativi dell'organico impegnato nel cantiere;
 - b. i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 della citata Legge Regionale;
 - c. copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
 - d. copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
 - e. copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dell'esecuzione del contratto di cui al D. Lgs. 81/2008.
7. L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.
8. L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

Art. 47 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione dei documenti necessari per la verifica dell'idoneità tecnico professionale.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b. del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 52, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 53;
 - d. il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 54.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e),
 - b. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dell'esecuzione del contratto ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti.

Art. 48 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione del contratto o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un



piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dell'esecuzione del contratto. Il piano operativo di sicurezza, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 49 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dell'esecuzione del contratto.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 11. SUBAPPALTO

Art. 50 - Disciplina del subappalto

Per la presente procedura il subappalto NON è consentito.

In ragione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019 si precisa che è vietato in quanto:

A- i servizi oggetto di affidamento presentano caratteristiche di alta specializzazione ed è quindi necessario che sia evitato al fine di escludere che operatori economici non verificati in gara si sostituiscano all'appaltatore principale;

B - sussistono specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto, relative all'organizzazione del cantiere/luogo di esecuzione della prestazione, per una più veloce esecuzione delle prestazioni e per contenere gli adempimenti dichiarativi e di controllo per gli operatori e per le amministrazioni aggiudicatrici;

C- vista la particolarità della prestazione, che in ragione del vincolo della sovrintendenza, dovranno avvenire anche sotto la supervisione dell'archeologo, del suo staff, nonché



eventualmente dei rappresentati della sovrintendenza, sussistono specifiche esigenze di coordinamento dei lavori e delle prestazioni oggetto di affidamento;

D- sussistono ragioni di sicurezza nell'esecuzione della prestazione, tali per cui alla luce delle specificità del cantiere/luogo di esecuzione della prestazione, la presenza di più esecutori potrebbe portare ad un rischio elevato nella tutela del lavoro;

E-costituiscono lavori d'urgenza

1. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 51 - Pagamento dei subappaltatori (omissis)

Art. 52 - Sub affidamenti

1. Non costituiscono subappalto e costituiscono "sub affidamenti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs 50/2016, le forniture senza prestazione di mano d'opera, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente d'importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
2. In tale fattispecie l'affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro; la comunicazione deve tassativamente pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo servizi.tecnici@pec.unifi.it.
3. In ogni caso l'affidatario sarà legittimato ad eseguire la suddetta fornitura soltanto dopo la ricezione della nota di presa d'atto della Sua comunicazione o comunque trascorsi giorni quindici (15) dal ricevimento della comunicazione di sub affidamento da parte della Stazione Appaltante.

Art. 53 - Distacco mano d'opera

1. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
2. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
3. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
4. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
5. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
6. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere avanzati alla Stazione Appaltante con richiesta scritta che deve essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: servizi.tecnici@pec.unifi.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016; il termine per la presa d'atto decorre dal ricevimento della



comunicazione ed è stabilito in giorni 15 (quindici).

CAPO 12. MANODOPERA

Art. 54 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione del contratto che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono il servizio;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) per cento sui pagamenti in acconto, se il servizio sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, del DLgs 50/2016, , in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
4. In ogni momento il Direttore dell'esecuzione del contratto e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), art. 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del D.Lgs 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.



6. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 300,00 (trecento/00). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 124/2004

CAPO 13. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55 - Ultimazione dell'esecuzione del contratto

1. Al termine dell'esecuzione di tutte le prestazioni l'operatore economico dovrà produrre ed inoltrare al competente organo l'Attestato di Bonifica Bellica con il quale lo stesso dichiara di aver eseguito le prestazioni in conformità a quanto autorizzato con il DUB, **firmato dal Dirigente Tecnico BCM** che ha diretto il servizio e dal legale rappresentante dell'operatore ed allega le planimetrie da cui risultano le aree bonificate. **Il contratto si intenderà concluso solo a seguito del rilascio da parte dell'Amministrazione Militare della dichiarazione di validazione del servizio BST**, a seguito di esito positivo del collaudo; successivamente la Stazione Appaltante provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità nell'espletamento del servizio che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino/completamento, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte del servizio che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dell'esecuzione del contratto di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le aree bonificate con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione dell'esecuzione del contratto ai sensi dei commi precedenti.

Art. 56 - Termini per il collaudo

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del DLgs 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni di affidamento.
2. La verifica di conformità di cui al precedente comma 1 è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità positiva in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti nello stesso richiamati. La verifica di conformità definitiva avviene mediante l'emissione del certificato di verifica di conformità, a seguito del rilascio, da parte dell'Autorità Militare, della dichiarazione di validazione del servizio BST, che segue l'esito positivo del collaudo svolto secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione Militare.
4. Successivamente all'emissione del Certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento dell'ultima parte del corrispettivo contrattuale delle prestazioni eseguite ed allo svincolo definitivo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 57 - Presa in consegna parziale –



La stazione appaltante si riserva, qualora abbia necessità, di richiedere per tramite dell'impresa BCM all'Autorità Militare lo svincolo delle aree già indagate o di parte di esse. Resta inteso che **l'impresa entro 10 gg dall'esecuzione** della bonifica delle singole aree dovrà inviare la documentazione alla competente autorità militare per lo svincolo delle stesse.

CAPO 14. NORME FINALI

Art. 58 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. L'assunzione del presente appalto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano l'esecuzione di bonifica bellica, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e per la prova delle condotte, sia che essa debba essere allontanata), l'andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze principali e accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto.
 - b. L'impresa che esegue la bonifica deve avere la piena disponibilità di tutte le migliori attrezzature, mezzi e materiali, accettati dalla direzione dell'esecuzione dei lavori, per l'ottima realizzazione delle opere appaltate, finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e privata. In merito a ciò l'impresa assume ogni onere, gravame, conseguenza e responsabilità per tutto ciò che potesse accadere durante e dopo l'esecuzione dell'appalto per cause od implicazioni dirette e indirette. Questi le permarranno comunque a carico anche osservando ogni buona regola d'arte, ogni prescrizione per la prevenzione infortuni, tutte le norme generali e particolari di questo capitolato e delle Condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare approvato con R.D. del 17/03/1932 n. 366.

Oltre la responsabilità verso l'Amministrazione Militare l'appaltatore si assume l'onere del risarcimento dei danni che potranno essere provocati da mine ed altri ordigni lasciati inesplosi, nonostante l'esecuzione della bonifica bellica.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso i costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo i danni cagionati da forza maggiore.
 - c. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette al servizio tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - d. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione dell'esecuzione del contratto, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;



- e. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - f. le spese, i contributi, i diritti, il servizio, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione del contratto, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o servizio per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - g. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione dell'esecuzione del contratto e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer, stampante, collegamento ADSL e materiale di cancelleria;
 - h. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dell'esecuzione del contratto tenendo a disposizione del direttore dell'esecuzione del contratto i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - i. La Stazione Appaltante fornirà la planimetria delle aree da bonificare in formato cartaceo e digitale
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dell'esecuzione del contratto, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione al servizio in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente al servizio, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 4. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
 5. In ogni caso si intendono comprese nel servizio e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a. La vigilanza e sorveglianza del cantiere e degli accessi allo stesso mediante personale qualificato; la custodia e vigilanza sarà continuativa per l'intero periodo dell'esecuzione del contratto fino alla riconsegna delle aree all'Amministrazione il tutto come meglio disciplinato al successivo art. 67;
 - b. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - c. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - d. attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dell'esecuzione del contratto;
 - e. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - f. le vie di accesso al cantiere;
 - g. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dell'esecuzione del contratto;



- h. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - i. la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
6. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
 7. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 8. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 9. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'art.24.

Art. 59 - Conformità agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «E» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. Il servizio oggetto dell'appalto deve essere prodotto, in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.



5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60 - Proprietà dei materiali di scavo

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto DM 145/2000 i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o disposti come da progetto, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. Negli oneri di cui al precedente capoverso sono compresi anche gli oneri di carico, trasporto, scarico e di conferimento a discarica.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del DM 145/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del DLgs 42/2004.

Art. 61 - Terre e rocce di scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del DM n. 186 del 2006;
 - b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 62 - Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la vigilanza, la custodia e la tutela del cantiere le accessibilità allo stesso, nonché la custodia di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dell'esecuzione del contratto e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della L 646/1982, la vigilanza e la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 63 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 (cento) di base e 150 (centocinquanta) di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla TABELLA "F" allegata al presente capitolato.

Art. 64 - Capitolato Prestazionale

1. Si intendono richiamati nel presente articolo di cui costituiscono parte integrante i seguenti



Capitolati prestazionali:

- a. Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica – Elaborato n. CSA 2BB;
- b. Si fa inoltre espresso riferimento alla Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistemica Terrestre (a mente dell'art.4, comma 2 del D.M 28 febbraio 2017) Direttiva GEN-BST 001 2020 del Ministero della Difesa che si richiama integralmente anche se non materialmente allegata.

Art. 65 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'operatore economico titolare dell'appalto deve comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono servizio, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136

del 2010;

- b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 67 - Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 68 - Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

Art. 69 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del contratto;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dell'esecuzione del contratto;



- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio di bonifica Bellica, dalla consegna alla data di emissione del certificato di cui all'articolo 58.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto fino all'ottenimento dell'attestazione di bonifica bellica con la relativa validazione del servizio di B.S.T che ne attesti la conformità al parere vincolante positivo emanato dall'Amministrazione Difesa.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 70 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 58, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 58.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b. trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 38 e 39 del presente Capitolato Speciale;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 38 e 39 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.



**TABELLE ALLEGATE AL
CAPITOLATO D'APPALTO**

		importi in euro
1	Importo esecuzione servizio soggetto a ribasso	€ 132.636,00
2	Oneri della sicurezza	€ 2.461,00
	TOTALE APPALTO (1+2)	€ 135.097,00

Il Progettista
Ing. Bernardo Baccani

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Patrizia Giunti



TABELLA «A»	AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO
--------------------	-------------------------------------------------------

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella 1:

	TABELLA 1	A corpo
1	Importo esecuzione servizio soggetto a ribasso	€ 132.636,00
2	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.461,00
T	IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 135.097,00

2. L'importo contrattuale sarà costituito dall'importo riportato nella Tabella 1 al punto 1) al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo, sommato agli oneri della sicurezza di cui al punto 2) della Tabella 1.
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO».
4. All'interno dell'importo dei servizi di cui al rigo 1 della Tabella 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
 - a. Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali): incidenza del 44,37%;
 - b. Costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore: incidenza del 1,68% ;
 - c. incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
 - d. incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10 %.
5. Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali del precedente comma 1, sono ritenuti congrui.



TABELLA «B»

CATEGORIE DEI LAVORI - TABELLA QUALIFICAZIONE

Impresa specializzata esecutrice del Servizio di BST ai sensi dell'art. 1 della L. 177/2012.

Categorie Albo: Bonifica Terrestre – Classifica II (fino a 250.000 euro) ai sensi del DM. 82 dell'11/05/2015 art. 4 c. 2 e c.3.



TABELLA «C»

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Non e' previsto il sub appalto per le motivazioni di cui al'art. 50 del presente Capitolato.



TABELLA «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

		euro
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	€. 132.636,00
2	Oneri per la sicurezza	€. 2.461,00
T	Importo della procedura d'affidamento (1 + 2)	€ 135.097,00
R.a	Ribasso offerto in percentuale	%
R.b	Offerta risultante in cifra assoluta	
3	Importo del contratto (T – R.b)	
4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su T)	2 %
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)	
5.a	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)	10 %
5.b	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)	%
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)	
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)	
6.a	Importo assicurazione C.A.R. (art. 8, comma 4, lettera a)	
6.b	di cui: per le opere (articolo 8, comma 4, lettera a), partita 2)	
6.c	per le preesistenze (articolo 8, comma 4, lettera a), partita 2)	65%
6.d	per demolizioni e sgomberi (art. 8, comma 4, lettera a), partita 3)	30%
6.e	Importo assicurazione R.C.T. (art. 8, comma 5 e 6)	€ 1.000.000,00
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia (art. 9, comma 8)	mesi 12
8	Importo minimo netto stato d'avanzamento	
9	Importo minimo rinviato al conto finale	
10	Tempo utile per l'esecuzione dell'esecuzione del contratto (art. 25)	giorni 63
11	Penale giornaliera per il ritardo (art.30)	1 /1000



TABELLA «E»

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI
di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012
(articolo 61, comma 1)**

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa i.....

dichiara:

che i servizi oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di servizio che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto*



dalla persona spontaneamente.

- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

Firma,

Data:.....

Timbro



TABELLA «F»

CARTELLO DI CANTIERE

Università degli Studi di Firenze
Area Edilizia

**OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO
FIORENTINO
BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI.**

Responsabile del procedimento: arch. Patrizia Giunti

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: **euro 135.097,00**

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti al **euro 2.461,00**
ribasso:

IMPORTO DEL CONTRATTO: **euro _____**

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

Qualificata per i lavori delle categorie: **Bonifica Terrestre – Classifica II**

direttore tecnico del cantiere: _____

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio _____

telefono: _____ fax: _____ E-mail: _____ @ _____

http: // www . _____ .it



Allegato «1»

ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO

<i>tavola</i>	<i>denominazione</i>	<i>note</i>
Progetto : OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI.		
	Relazione tecnica	
	Tavola 01 – Planimetria generale dell’area da sottoporre a bonifica bellica	
	Planimetria scavi per archeologo	
Computi metrici e capitolati d’appalto		
	Capitolato Speciale d’Appalto	
	Capitolato Parte tecnica	
	Computo metrico	
	Elenco Prezzi	
	Analisi prezzi	
	Cronoprogramma	
	Incidenza manodopera	

CONTRATTO APPALTO con contratto a corpo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. *dddd* e ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis e art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016 - Procedura negoziata ex ART. 36 comma 2 lett. b) D. Legs 50/2016. (Procedura Telematica START).

Rif. Gara n. G014_2020

CUP B99H1000770003

CIG 8231269210

OGGETTO: Procedura di affidamento del servizio "bonifica bellica sistematica terrestre (BST)" nell'area del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto fiorentino dell'Università degli Studi di Firenze per la realizzazione delle opere per la messa in sicurezza idraulica - Vasca di Laminazione Via dei Frilli (Scheda Piano Edilizio n.210/2020)".

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Arch. Patrizia Giunti.– Unità di Processo "Piano Edilizio (Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione straordinaria)"

RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI GARA E CONTRATTO EX ART. 6 L. 241/90: Dr. Massimo Benedetti Dirigente "Obiettivo Strategico" Centrale Acquisti

Importo complessivo affidamento al netto degli oneri fiscali (Aliquota IVA 22%) €....." di cui € 2.461,00 (duemilaquattrocentosessantuno,00) per oneri della sicurezza

PREMESSO CHE:

- con convenzione sottoscritta in data 31/05/2018, tra l'Università degli Studi di Firenze e il Comune di Sesto Fiorentino per l'attuazione del Piano Particolareggiato è prevista a carico dell'Università la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di Cinta Orientale relativi al Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, PL.1-F.31 - via Petrosa, PL.13-F.25 - via Lazzerini e PL.1-F.32 - via dei Frilli;
- il progetto definitivo dell'opera è stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 18/01/2018, indetta ai sensi dell'art. 81 D.P.R. 616/77 e D.P.R. 383/94 e conseguentemente è stato apposto, con acclara del 23/05/2018, il Vincolo Preordinato all'Esproprio sulle aree interessate dal progetto;
- con delibera del 25/05/2018 il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze ha approvato il progetto definitivo dell'opera, lo stanziamento per l'acquisizione delle aree, ed emanato la Dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e ss.mm.ii per un importo dei lavori di €3.118.369,57 di cui €62.221,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione di €5.000.000,00;
- con Relazione tecnica – allegata al CSA - il Coordinatore della Sicurezza, in fase di Progettazione dell'intervento di sicurezza idraulica sopra esposto, ha evidenziato la necessità di procedere a bonifica dell'area di scavo da ordigni bellici inesplosi, in ragione di precedenti ritrovamenti in aree limitrofe a quella in esame;
- che con nota Prot. n. 59678 del 21/04/2020 il Rup Arch. Giunti proponeva l'affidamento del servizio di Bonifica Bellica Sistemica ex. 36 comma 2 lett. b) D. Legs 50/2016.;
- che la relativa procedura veniva indetta con provvedimento D.D. Rep (---) Prot. --- del --/--/2020

-
- che con D.D. Rep. (---) Prot n. -----del ---/--/2020 è stato definitivamente approvato l'affidamento dei lavori alla Ditta --- -----." con sede in "-----" C.F. e P.I-----, mediante selezione della migliore offerta acquisita tramite mercato elettronico - piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), offerta dichiarata congrua dal Responsabile del Procedimento;
 - che la suddetta impresa è in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti in sede di affidamento e verificati dalla Stazione Appaltante;
 - che il presente Atto costituisce contratto di appalto, mediante scrittura privata dando atto del rispetto delle disposizioni di legge in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, di cui al D.Lgs. 159/2011 che è intenzione delle parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

"-----" con sede in "-----" C.F. e P.I. -----, legalmente rappresentata dal sig. ----- nato a Firenze il ----- e ivi residente in ----- n-----. Cod. Fisc. -----, in qualità di Legale Rappresentante,

E

Università degli Studi di Firenze (codice fiscale 01279680480) con sede legale in Firenze p.zza San Marco n. 4 in persona del Dirigente Area tecnica Arch. Francesco Napolitano nato a Napoli il 17/05/1965 CF. NPLFNC65E17F839F, domiciliato per la carica in Firenze, p.za San Marco n. 4;

previa conferma e ratifica della narrativa che precede, si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1 - L'oggetto dell'appalto consiste nella esecuzione del servizio come sotto evidenziato.

"Affidamento del servizio "bonifica bellica sistematica terrestre (BST)" nell'area del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto fiorentino dell'Università degli Studi di Firenze per la realizzazione delle opere per la messa in sicurezza idraulica - Vasca di Laminazione Via dei Frilli (Scheda Piano Edilizio n.210/2020)".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per eseguire completamente il servizio e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto ed allegati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio in oggetto a perfetta regola d'arte alle condizioni del presente atto e secondo le prescrizioni insindacabili del Direttore dell' Esecuzione.

I materiali da impiegare dovranno essere delle migliori qualità e prima del loro impiego verranno esaminati ed accettati dalla del Direttore dell' Esecuzione.

L'Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni del Direttore dell' Esecuzione circa le cautele da adottare per garantire la perfetta riuscita di ogni categoria di lavoro, intendendosi esclusa ogni facoltà di semplificare tali norme a scopo di economia.

L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente la natura del servizio e le condizioni locali e di essere in possesso dei mezzi d'opera necessari e rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa per qualsiasi motivo di indennità o compensi non già esplicitamente previsti nel presente atto.

Art. 2 - Le condizioni di esecuzione del presente appalto sono quelle stabilite:

-
- nel Capitolato Generale per appalti di opere pubbliche (D.M. 145/2000 in vigore);
 - nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei contratti relativi a lavori, servizi forniture” DPR 207/2010 nella parti in vigore (vedi art. 216 Decreto 50/2016 citato in premessa);
 - nella Lettera di invito
 - nel Capitolato speciale d'appalto e Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica
 - Prescrizioni tecniche impartite dal 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio BCM;
 - Capitolato Speciale BCM;
 - Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistemica Terrestre – Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori del Demanio – GEN-BST 001 – Edizione 2017 e Edizione 2020 ;
 - nonché in tutta la documentazione tecnica caricata su Start e sottoscritta digitalmente dalla ditta;

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lvo n. 81/2008.

Art. 3 - L'importo contrattuale, fisso ed invariabile, è stabilito in ----- ,al netto degli oneri fiscali, oltre €. 2.461,00_per oneri della sicurezza, così come da offerta presentata e parte costitutiva anche se non materialmente allegata al presente atto. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) e art. 59 comma 5 bis, del Codice dei contratti, nonché degli articolo 43, commi 6 e 9 del Regolamento generale.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'appaltatore, è costituito dall' importo riportato nella Tabella 1 al punto 1) al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo, sommato agli oneri della sicurezza di cui al punto 2) della Tabella 1.

Art. 4 Garanzia definitiva - L'Impresa ha presentato la cauzione definitiva, prevista a carico dell'Appaltatore, stabilita per il presente contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lvo n. 50/2016, , calcolata sulla base del ribasso offerto, mediante polizza assicurativa n° POLIZZA N. ----- in data ----- della Compagnia -----, Agenzia di Scandicci ridotta del 50% per possesso certificazione Iso -----.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti al momento in cui viene emesso il certificato di verifica di conformità (art. 102 D.lgs 50/2016)

Art. 5 Garanzie RC - L'Appaltatore ha prestato garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, garanzia che deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata pari al doppio dell'importo del contratto così distinta:

- a. partita 1) - per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3) seguenti;
- b. partita 2) - per le opere preesistenti: 65%
- c. partita 3): per demolizioni e sgomberi 30% essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore nelle stesse misure stabilite ed indicate nell'allegata TABELLA “F” al presente capitolato.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi – relativa ai lavori in oggetto – prevista ex art. 103 D. Lgs. 50/2016, comma 7 (R.C.T.) ha massimale pari a € 1.000.000 euro.

Art. 6 - Al pagamento delle prestazioni si provvederà così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, mediante S.A.L. in acconto, al netto delle ritenute a garanzia di legge (0,5%), mentre la rata di saldo sarà corrisposta al termine dell'esecuzione del servizio, in esito all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, nei termini di legge.

In via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:

- a) il RdP rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nel presente capitolato;
- b) l'Università degli Studi di Firenze (UNIFI) rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione e provvede all'invio a mezzo PEC (Posta elettronica certificata).
- c) l'Affidatario, ricevuto il documento autorizzatorio, emette fattura elettronica intestata a UNIFI CF/P. IVA 01279680480 – Piazza San Marco 4 50121 – Firenze, inviandola al Codice Univoco Ufficio IPA 5F1SMO;
- d) La fattura dovrà obbligatoriamente, ai fini della liquidazione, riportare il contenuto dell'ordine autorizzativo alla fatturazione;
- e) Sulla fattura dovranno, inoltre, essere riportati i codici CIG e CUP, indicati nel frontespizio al presente Capitolato ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” , assolvendo in tal modo agli obblighi previsti all'art. 3 della medesima, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) L'Università ricevuta la fattura e l'ordine di pagamento provvede all'emissione del mandato di pagamento e nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm., salvo modificazioni legislative successive alla sottoscrizione del contratto. Sarà cura del fornitore - al momento della fatturazione - indicare specificatamente su quale dei conti dedicati dovrà essere eseguito il bonifico.

Al fine di consentire le procedure di pagamento, il fornitore ha presentato al momento della stipula tutti i dati anagrafici e fiscali dell'aggiudicatario, inclusi i dati di riferimento relativi alle coordinate bancarie.

Resta ferma ogni disposizione relativa all'attuazione della normativa di cui al D.P.R. 633/1972 così come modificato ed integrato dalla L. 23.12.2014 N. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).”

Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge, entro 30 giorni dalla data di rilascio del SAL.

Art. 7 - Il termine di esecuzione è fissato in gg. 63 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo è stabilita una penale giornaliera dell' 1% dell'ammontare netto contrattuale come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

L'ultimazione sarà accertata in contraddittorio fra la Direzione dell'esecuzione e l'Appaltatore a mezzo di apposito certificato. E' altresì stabilito che il presente atto potrà essere risolto attraverso denuncia scritta quando l'Appaltatore manchi ai patti. Questi non avrà nulla da pretendere all'infuori del pagamento delle opere e forniture fino ad allora eseguite e regolarmente accettate dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

L'Impresa rinuncia a chiedere qualsiasi indennizzo qualora i lavori non venissero realizzati per impossibilità sopravvenuta successivamente alla stipulazione del presente atto.

Art. 8 - Fino alla data del certificato di ultimazione l'Appaltatore sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite sia verso l'Università degli Studi, sia verso terzi per i danni che questi dovessero subire.

In ogni caso nulla sarà dovuto dall'Università degli Studi ai terzi danneggiati dal momento che la custodia delle opere eseguite o in corso di esecuzione, sino alla ultimazione, compete al solo Appaltatore, che in ogni caso si impegna a rifondere all'Università degli Studi quanto questa dovesse essere tenuta a pagare a terzi danneggiati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso all'interno del cantiere ai non addetti ai lavori. Tale divieto dovrà essere reso pubblico e visibile mediante l'apposizione ed il mantenimento della regolamentare segnaletica, sia diurna che notturna, per la quale l'impresa appaltatrice ne resta completamente responsabile.

Art. 9 - In merito al reclutamento della manodopera si dovranno osservare tutte le disposizioni in materia.

L'Appaltatore è responsabile e deve rispondere direttamente tanto verso l'autorità amministrativa che giudiziaria, quanto verso gli operai o chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o di infortunio deve provvedere al completo risarcimento dei danni, e cioè senza diritto a compenso. L'Impresa sarà messa a conoscenza, ai sensi del D. Lvo n. 81/2008, dei rischi presenti nell'ambiente in cui dovrà operare da parte del Responsabile della Sicurezza in corso di esecuzione e dal S.P.P. dell'Università Degli Studi di Firenze. E' inoltre tenuto ad osservare e far osservare dai suoi operai o dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dalla Stazione Appaltante.

Art. 10 - Occorrendo apportare modifiche al presente contratto si applica la normativa di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ai prezzi patti e condizioni del presente contratto e del Capitolato Speciale D'Appalto..

Art. 11 - Poiché l'esecuzione del servizio di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 - punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. In conformità di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 Agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 Febbraio 1968 n. 132 tutte le spese del presente atto sono a carico dell'aggiudicataria senza diritto a rivalsa.

Art. 12 - Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore anche per quanto concerne l'obbligo di osservare ed applicare integralmente tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 13 - L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679) e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, allegata alla documentazione di gara e all'indirizzo web <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>), informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze.

Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti.

Le parti si danno atto che è stata fornita e accettata la necessaria informativa circa il trattamento dei dati personali conservata agli atti della P.A.

Art. 14 - Tengono validità ai fini dell'esecuzione del presente contratto, l'offerta presentata dall'impresa; le determinazioni che hanno dato luogo all'approvazione dell'offerta; il Progetto Esecutivo; la documentazione posta a base di negoziazione dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa, sottoscritta digitalmente per presa visione ed accettazione da quest'ultima e presente nel Telematico di gara.

Art. 15 - Il presente atto produrrà effetti a far data dal giorno dell'ultima firma digitale apposta .
Letto, approvato e sottoscritto L'anno duemilaventi, nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

Letto, approvato e sottoscritto

L'anno duemiladiciannove (2020) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

PER L'IMPRESA

PER UNIFI

il Sig. -----

L' Arch. Francesco Napolitano

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta

in qualità di Dirigente Area Tecnica

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)